

BENI VINCOLABILI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	BENI VINCOLATI "PER LEGGE"	BENI VINCOLABILI DAI PIANI PAESAGGISTICI
<p>Legge 1497/1939 art. 1, comma 1, numeri 1, 2, 3, 4</p> <p>RD 1357/1940 art. 10 (bellezze individue – bellezze d'insieme)</p> <p>DLgs 490/1999, art. 139, comma 1, lettere a), b), c), d)</p> <p>DLgs 42/2004 (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 136, comma 1, lettere a), b), c), d)</p>	<p>Legge 431/1985, art. 1, comma 1, lettere a)-m) (integraz. del DPR 616/1977, art. 82)</p> <p>DLgs 490/1999, art. 146, comma 1, lettere a)-m)</p> <p>DLgs 42/2004 (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 142, comma 1, lettere a)-m)</p>	<p>DLgs 42/2004 (come modificato dal DLgs 157/2006 e dal DLgs 63/2008), art. 134, comma 1, lett. c) – art. 143, comma 1, lett. d); art. 143, comma 1, lett. e)</p>
<p>BELLEZZE INDIVIDUE</p> <p>a) Cose immobili che hanno copiosi caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (aggiunto dal DLgs 63/2008).</p> <p>b) Ville, giardini e parchi ... che si distinguono per la loro non comune bellezza</p> <p>BELLEZZE D'INSIEME</p> <p>c) Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (aggiunto dal DLgs 63/2008);</p> <p>d) Bellezze panoramiche (considerate come quadri – espressione soppressa dal DLgs 63/2008) e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze</p>	<p>a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</p> <p>b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;</p> <p>c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ... e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;</p> <p>d) montagne per la parte eccedente i 1600 m sul livello del mare per la catena alpina e 1200 m sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</p> <p>e) ghiacciai e circhi glaciali;</p> <p>f) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché territori di protezione esterna dei parchi;</p> <p>g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco;</p> <p>h) aree assegnate alle Università agrarie e zone gravate da usi civici;</p> <p>i) zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n. 448;</p> <p>l) vulcani;</p> <p>m) zone di interesse archeologico</p>	<p>Ulteriori immobili ed aree di notevole interesse pubblico specificamente individuati ai termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai Piani paesaggistici</p> <p>Eventuali ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'art. 134, sottoposti dai Piani paesaggistici a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione</p>